

# Decreto Dirigenziale n. 64 del 06/05/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 18 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Salerno

## Oggetto dell'Atto:

D. LGS N. 152/06, ART. 269, COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. DITTA CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A. CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA, VIA OTTAVIO VALIANTE N. 30 ED IMPIANTO NEL COMUNE DI CASAL VELINO, LOCALITA' MARINA.

#### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO:

- che la Ditta CONSAC Gestioni Idriche S.p.a., con sede legale nel Comune di Vallo Della Lucania, Via Ottavio Valiante n. 30, ed impianto ubicato nel Comune di Casal Velino, Località Marina, Legale Rappresentante sig. Rispoli Luigi, nato a Vallo Della Lucania il 06.11.1946, ha presentato in data 31.07.2012, prot. 588717, istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art 269, D.Lgs. 152/2006, per l'attività di impianto di trattamento acque reflue con linea di trattamento fanghi;
- che in data 28.05.2013, si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs 152/06, conclusasi con il rinvio ad altra seduta e la richiesta di documentazione integrativa;
- che in data 10.07.2013, prot. 502175, la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa chiesta nella seduta del 28.05.2013 della Conferenza di Servizi;
- che in data 16.07.2013 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi , che esaminata l'integrazione documentale trasmessa dalla Ditta in data 10.07.2013, ha espresso **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, D.Lgs 15206, con le prescrizioni di seguito riportate:
  - Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
  - il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
  - dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
  - i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
  - stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno;
  - è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;
  - stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs. 152/06;
  - minimizzazione della turbolenza del flusso di materia durante i trattamenti in vasca aperta;
  - limitare l'accumulo dei fanghi nell'impianto per il tempo strettamente necessario;
  - allontanamento dei fanghi prodotti dall'impianto con le modalità previste dalla normativa vigente;
  - installazione di idonei dispositivi per la nebulizzazione di prodotti deodorizzanti di origine enzimatica:
  - l'uscita del tubo di alimentazione delle vasche di ossidazione dovrà essere posto a pelo d'acqua oppure protetto da idonee paratie al fine di contenere fenomeni di nebulizzazione;
  - redazione del Piano di Monitoraggio delle sostanze odorigene al perimetro dell'impianto;

subordinando il rilascio del decreto autorizzativo alla presentazione da parte della Ditta:

- della dichiarazione di conformità urbanistica ed edilizia dell'impianto resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR N. 445/2000 E s. m. e i.;
- del Piano di Monitoraggio da trasmettere a tutti gli Enti partecipanti dandone ricevuta dell'avvenuta consegna al Settore Ecologia di Salerno;
- che trasmessa unitamente all'istanza figura relazione tecnica in cui sono indicati:
- a) il ciclo produttivo;
- b) le tecnologie applicate per prevenire l'inquinamento;
- c) la quantità e qualità delle emissioni dell'impianto con i seguenti valori:

Punti di emissione	Provenienza	Inquinanti	Concentrazione (ouE /Nmc)
P1	Letti di essiccamento fanghi	Odore	93

- che l'impianto progettato, così come risulta dalla documentazione acquisita, non comporterà emissioni superiori ai limiti consentiti;
- che a seguito della trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi del 16.07.2013, con nota del 17.07.2013, prot. 519524 nulla di ostativo è pervenuto dagli Enti assenti alla Conferenza;
- che l'ARPAC con nota acquisita il 20.01.2014, prot. 40848, ha trasmesso l'attestazione di versamento effettuato dalla Ditta CONSAC Gestioni Idriche S.p.a. a favore dell'ARPAC, per le spese dei controlli finalizzati previsti dalle deliberazioni di G.R. n. 750/04 e n. 154/07;
- che la Ditta in data 28.01.2014 prot. nn 59038 e 58978, ha trasmesso la documentazione integrativa chiesta nella seduta del 16.07.2013 della Conferenza di Servizi, necessaria al rilascio del presente provvedimento;
- che è stata acquisita la documentazione di cui all'art. 89 del D.Lgs 159/2011;

### VISTO:

- la Legge Regionale 10/98;
- la delibera di G.R. n°4102 del 5/08/92;
- la delibera di G.R. n°3466 del 03/06/2000;
- la delibera di G.R. n°286 del 19/01/2001;
- la delibera di G.R. n°750 del 22/05/2004;
- il D. Lgs. n°152 del 3/04/2006;
- la delibera di G.R. n° 154 del 23/03/07;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della Posizione Organizzativa competente

#### DECRETA

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- di **concedere** alla Ditta CONSAC Gestioni Idriche S.p.a.. con sede legale nel Comune di Vallo Della Lucania, Via Ottavio Valiante n. 30, ed impianto nel Comune di Casal Velino, Località Marina, Legale Rappresentante sig. Rispoli Luigi, nato a Vallo Della Lucania il 06.11.1946, l'autorizzazione all'emissione in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/06, per l'attività di impianto di trattamento acque reflue con linea di trattamento fanghi, secondo il progetto approvato dalla succitata Conferenza di Servizi in conformità al D.Lgs. 152/06 che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01;

#### - di vincolare l'autorizzazione alle seguenti prescrizioni:

- 1) Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- 2) il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta:
- 3) dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
- 4) i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- 5) di **stabilire** che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno;
- 6) che le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
- 7) di **fare obbligo** alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;
- 8) di **stabilire** che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs. 152/06:
- 9) minimizzazione della turbolenza del flusso di materia durante i trattamenti in vasca aperta;
- 10) di limitare l'accumulo dei fanghi nell'impianto per il tempo strettamente necessario;
- 11) di allontanamento dei fanghi prodotti dall'impianto con le modalità previste dalla normativa vigente;
- 12) di installare di idonei dispositivi per la nebulizzazione di prodotti deodorizzanti di origine enzimatica;
- 13) l'uscita del tubo di alimentazione delle vasche di ossidazione dovrà essere posto a pelo d'acqua oppure protetto da idonee paratie al fine di contenere fenomeni di nebulizzazione;
- 14) redazione del Piano di Monitoraggio delle sostanze odorigene al perimetro dell'impianto;
- di **fare obbligo** che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
- di **fare obbligo** che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
- di **stabilire** che la presente autorizzazione ha una durata di quindici anni, il cui rinnovo dovrà essere richiesto nei tempi e modalità previste dalla normativa vigente;
- di **demandare**, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno;
- di **fare obbligo** alla Ditta CONSAC Gestioni Idriche S.p.a. di richiedere l'Autorizzazione Unica Ambientale agli Uffici competenti, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per eventuali modifiche sostanziali che comportino variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni in atmosfera, nonché per il trasferimento dell'impianto in altro sito;
- -di dare atto che la presente autorizzazione non esonera la Ditta CONSAC Gestioni Idriche S.p.a. dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in parola;

- di **specificare** espressamente, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica;
- di **inviare** copia del presente decreto alla Ditta CONSAC Gestioni Idriche S.p.a., all' A.R.P.A.C., all'Amministrazione Provinciale di Salerno, ed al Sindaco del Comune di Casal Velino;
- di **pubblicare** il presente atto sul BURC.

Dr. Antonello Barretta